
Ordinanza cantonale sulla protezione dell'ambiente (OCPAmb)

del 13 agosto 2002 (stato 1 gennaio 2016)

emanata dal Governo il 13 agosto 2002

visto l'art. 57 della legge d'introduzione alla legge federale sulla protezione dell'ambiente (Legge cantonale sulla protezione dell'ambiente, LCPAmb) del 2 dicembre 2001¹⁾

1. Disposizioni generali

Art. 1 Competenza

¹ Il Dipartimento competente per la protezione dell'ambiente è il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente.

² Il Servizio specializzato per la protezione dell'ambiente è l'Ufficio per la natura e l'ambiente. *

Art. 2 Stipulazione di contratti

¹ Il Governo, il Dipartimento e il Servizio sono autorizzati, nei loro settori di competenza, a stipulare contratti con privati e con enti di diritto pubblico con lo scopo di delegare compiti esecutivi.

² Il Governo, il Dipartimento e il Servizio possono stipulare contratti di cooperazione con imprese o associazioni di categoria.

³ Per controversie risultanti da tali contratti il Tribunale amministrativo cantonale può essere designato quale tribunale arbitrale.

¹⁾ CSC [820.100](#)

* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

Art. 3 Procedura in situazioni contrarie alle norme

¹ Se il comune viene a conoscenza di comportamenti o situazioni probabilmente contrari alla legislazione sulla protezione dell'ambiente della Confederazione o del Cantone, chiarisce i fatti. Il comune obbliga chi è tenuto a procedere (responsabile risp. perturbatore) a ripristinare lo stato legale. Se la competenza spetta ad un'autorità cantonale o federale, il comune ne fa contemporaneamente notifica a quest'ultima.

² Qualora chi è tenuto a procedere non ottemperi all'invito del comune, l'autorità competente ordina il ripristino dello stato legale e lo impone.

³ In situazioni contrarie alle norme che nel contempo violano la legislazione sulla protezione dell'ambiente e la legislazione sulla pianificazione territoriale, il ripristino dello stato legale si orienta alla legge cantonale sulla pianificazione territoriale²⁾, qualora vi sia in primo luogo una violazione del diritto edilizio e di pianificazione. Se la violazione concerne prevalentemente norme sulla protezione dell'ambiente, il ripristino viene ordinato e imposto da parte dell'autorità competente conformemente alla legislazione sulla protezione dell'ambiente. In casi di dubbio, le autorità probabilmente competenti trovano un accordo riguardo alla competenza.

2. Protezione dalle immissioni

2.1. INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Art. 4 Impianti con elevato inquinamento atmosferico

¹ Gli impianti seguenti sono considerati impianti che provocano un elevato inquinamento atmosferico:

- a) impianti di parcheggio con almeno 150 posteggi per automobili;
- b) impianti di combustione a legna e a carbone con una potenza termica superiore ai 70 kW;
- c) impianti di combustione a nafta e a gas con una potenza termica superiore ai 350 kW;
- d) impianti di combustione alimentati con scarti di legna (ai sensi dell'allegato 5 numero 3 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 OIAt) o funzionanti ad olio pesante;
- e) centrali termoelettriche a blocco e motori a combustione interna fissi;
- f) impianti artigianali e industriali secondo l'appendice 1;
- g) impianti di allevamento secondo l'appendice 1;
- h) altri impianti da cui sono da attendersi odori notevoli.

² Prima di rilasciare la licenza edilizia per un impianto ai sensi del capoverso 1, il comune richiede il consenso del Servizio. La procedura si conforma agli articoli 33 e 34.

²⁾ CSC [801.100](#)

Art. 5 Altezza minima di camini e canali di aerazione

¹ Per l'altezza minima di camini e canali di aerazione che non può essere calcolata secondo l'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico, devono essere applicate le raccomandazioni della Confederazione.

Art. 6 Lavori all'aperto

¹ I lavori all'aperto dai quali sono da attendersi immissioni nocive o molesti, in particolare i lavori di protezione anticorrosiva come la sabbiatura o la verniciatura a spruzzo, devono essere notificati per iscritto al Servizio, insieme alle misure di protezione previste, almeno due settimane prima di iniziare i lavori, qualora la superficie da trattare superi i 50 m².

² Sono soggetti all'obbligo di notifica l'azienda che esegue i lavori e il proprietario o la proprietaria dell'oggetto trattato.

³ Il Servizio può ordinare altre misure di protezione. Esso può vietare che lavori di protezione anticorrosiva vengano eseguiti all'aperto, se ciò non è assolutamente necessario.

Art. 7 Controllo degli impianti di combustione

¹ I comuni provvedono al controllo periodico degli impianti di combustione funzionanti a "olio da riscaldamento extra leggero" o a gas e che producono una potenza termica fino a 1 MW.

² I comuni sono autorizzati ad eseguire controlli degli impianti di combustione anche più di una volta ogni due anni.

Art. 8 Persone che eseguono i controlli degli impianti di combustione

¹ I controlli degli impianti di combustione possono essere eseguiti soltanto da parte di specialisti indipendenti dal settore dei bruciatori e delle caldaie.

² Sono considerati specialisti persone che dispongono di una formazione tecnica o artigianale, che si impegnano a sostenere entro tre anni l'esame professionale riconosciuto dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia o che dispongono di una formazione equivalente.

³ Le persone a cui è stato affidato il controllo ufficiale degli impianti di combustione sono tenute a frequentare i corsi d'introduzione e di perfezionamento organizzati dal Servizio o da esso riconosciuti.

Art. 9 Controllo di piccoli impianti di combustione a legna

¹ Il Servizio provvede ad un'adeguata sorveglianza di impianti di combustione a legna fino a 70 kW.

2.2. RUMORE

Art. 10 Risanamento fonico 1. Strade

¹ Il Servizio allestisce e aggiorna i catasti dei rumori per le strade nazionali e cantonali, i comuni quelli per le strade comunali.

² Dietro consultazione del Servizio, l'Ufficio tecnico allestisce i piani pluriennali all'attenzione della Confederazione e i progetti di risanamento per le strade nazionali e cantonali per l'esposizione pubblica. Esso è competente per l'attuazione delle misure.

³ I comuni notificano all'Ufficio tecnico i loro progetti di risanamento previsti per l'inserimento nel piano pluriennale. Essi presentano i progetti di risanamento al Servizio per l'esame. I comuni inoltrano all'Ufficio tecnico i progetti di risanamento esaminati per la riscossione dei sussidi federali.

Art. 11 2. Impianti ferroviari

¹ Il Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità è competente per l'attuazione delle misure d'isolamento acustico presso edifici esistenti, in relazione al risanamento fonico delle ferrovie. Esso può delegare totalmente o parzialmente le sue competenze ai servizi.

Art. 12 3. Altri impianti

¹ Prima di concedere facilitazioni secondo l'articolo 14 dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico³⁾ per il risanamento di un impianto fisso esistente che causa rumore, l'autorità comunale competente procede all'esposizione pubblica della documentazione nel comune.

² La procedura di esposizione pubblica si conforma alle prescrizioni sull'esposizione pubblica di domande di costruzione. Durante l'esposizione pubblica può essere sollevata opposizione scritta e motivata all'autorità comunale competente.

Art. 13 Eccezioni al divieto di urbanizzazione di zone edificabili

¹ Qualora, nel quadro di una procedura del piano di quartiere o di una procedura per il rilascio della licenza edilizia, il comune preveda la concessione di eccezioni al divieto di urbanizzazione per piccole parti di zone edificabili nelle quali non sono rispettati i valori di pianificazione, esso richiede il consenso al Servizio prima che il piano di quartiere o la domanda di costruzione vengano esposti pubblicamente.

³⁾ [RS 814.41](#)

Art. 14 Manifestazioni con stimoli sonori e raggi laser

¹ La delega al Servizio di determinati compiti nell'ambito dell'attuazione dell'ordinanza concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser avviene su richiesta dei comuni o se il rispetto delle prescrizioni non può essere garantito in altro modo.

² Il Servizio fattura agli organizzatori i costi per controlli e particolari servizi. Ulteriori costi risultanti al Servizio devono di regola venire assunti dal comune.

3. Sostanze pericolose per l'ambiente**Art. 15** Esecuzione della legislazione federale sui prodotti chimici *

¹ Il Governo regola in un decreto separato le competenze per l'esecuzione della legislazione federale sui prodotti chimici da parte delle autorità cantonali. *

4. Rifiuti**Art. 15a *** Esportazione di rifiuti urbani combustibili

¹ I contratti di comuni e di consorzi per la gestione dei rifiuti per lo smaltimento di rifiuti urbani combustibili in impianti di smaltimento extracantonali, per essere validi richiedono l'approvazione del Governo prima della loro stipulazione.

² Il Governo di regola limita l'approvazione a cinque anni.

Art. 15b * Importazione di rifiuti combustibili

¹ L'importazione di rifiuti combustibili dall'esterno del Cantone dei Grigioni per oltre 2 000 tonnellate per fornitore all'anno, da smaltire nell'impianto di incenerimento dei rifiuti (IIRU) di Trimmis, necessita dell'autorizzazione del Servizio.

² Il gestore dell'IIRU di Trimmis presenta una domanda di autorizzazione appena si può accertare o presumere che il fornitore raggiunge il quantitativo soglia di 2 000 tonnellate all'anno. Se i rifiuti non vengono trasportati su ferrovia, nella domanda andrà esposta la ragione dell'impossibilità di tale trasporto.

Art. 16 Rifiuti edili

¹ Le indicazioni riguardo al tipo e alla quantità dei rifiuti prodotti durante l'esecuzione di un progetto, nonché riguardo al loro smaltimento (dichiarazione di smaltimento, concetto di smaltimento) devono essere inoltrate su un modulo separato.

² Domande di costruzione per progetti su fondi inquinati da rifiuti o sostanze nocive devono indicare nel concetto di smaltimento anche il deterioramento del terreno o del materiale di scavo, nonché il loro smaltimento previsto. *

³ L'autorità edilizia comunale verifica se lo smaltimento previsto dei rifiuti edili soddisfi i requisiti e ordina, se necessario, uno smaltimento conforme alla legge. Questa verifica avviene di regola prima del rilascio della licenza edilizia.

⁴ In casi difficili, l'autorità edilizia fa valutare al Servizio il concetto di smaltimento.

Art. 17 * Imballaggi per bevande

¹ L'Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali attua gli articoli 4 - 6 dell'ordinanza sugli imballaggi per bevande.

Art. 18 Veicoli fuori uso

1. Concetti

¹ Sono considerati veicoli i veicoli a motore ai sensi della legge federale sulla circolazione stradale⁴⁾, nonché i veicoli non motorizzati come le biciclette ed i rimorchi.

² Sono considerati fuori uso i veicoli che non vengono più utilizzati in conformità alla loro destinazione. Sono considerati fuori uso anche i veicoli non più utilizzabili la cui sistemazione nello stato legale provocherebbe costi che superano il valore del veicolo sistemato .

Art. 19 2. Comminatoria, esecuzione sostitutiva

¹ Qualora veicoli fuori uso o singole parti di essi, in particolare pneumatici, vengano depositati all'aperto su fondo pubblico o privato, il comune invita il proprietario o la proprietaria a provvedere allo smaltimento conforme alla legge entro un termine adeguato. Qualora il comune rimanga inattivo, l'invito avviene tramite il Servizio.

² In caso di mancata ottemperanza all'invito, il comune informa il Servizio. Quest'ultimo impone un termine ultimo per lo smaltimento, dietro contemporanea comminatoria di pena e di esecuzione sostitutiva a carico del proprietario o della proprietaria. Dopo la scadenza inutilizzata del termine, il Servizio commina l'esecuzione sostitutiva, addebitando i costi al proprietario o alla proprietaria.

³ Se non è possibile determinare il proprietario o la proprietaria oppure se essi sono insolventi, i costi vengono addebitati ai comuni.

⁴ L'obbligo di smaltimento viene meno se i veicoli fuori uso o le singole parti non sono rifiuti.

Art. 20 Impianti di compostaggio

¹ Sono considerati impianti di compostaggio di grandi dimensioni gli impianti con una capacità di trattamento di oltre 100 tonnellate all'anno.

⁴⁾ [RS 741.01](#)

Art. 21 Catasto dei siti inquinati
1. Obbligo di notifica

¹ I comuni notificano al Servizio siti inquinati da rifiuti e siti probabilmente inquinati che non sono ancora stati registrati nel catasto.

Art. 22 2. Costruzione e modifica di edifici e impianti

¹ Per ogni domanda di costruzione l'autorità edilizia esamina se al progetto sono correlati interventi su fondi registrati nel catasto dei siti inquinati.

² Quando è interessato un sito registrato nel catasto, l'autorità edilizia sottopone la domanda al Servizio, prima di esporla pubblicamente. Quest'ultimo esamina entro tre settimane se la documentazione è sufficiente per la valutazione del progetto conformemente all'articolo 3 dell'ordinanza sui siti inquinati⁵⁾. Qualora siano necessarie ulteriori indicazioni, il comune respinge la domanda di costruzione per il completamento.

³ Il consenso del Servizio al rilascio della licenza edilizia avviene conformemente agli articoli 33 e 34.

Art. 23 * ...

5. Sussidi cantonali

5.1. SUSSIDI AI TRASPORTI SU FERROVIA *

Art. 24 Sussidi per il trasporto su ferrovia di rifiuti urbani *

¹ Il trasporto su ferrovia di rifiuti urbani all'interno del Cantone fino all'impianto di incenerimento di rifiuti urbani (IIRU) di Trimmis beneficia del versamento di sussidi, se i rifiuti urbani sono stati prodotti nel Cantone o se lo smaltimento nell'IIRU di Trimmis avviene con il consenso del Governo. *

² Se insieme ai rifiuti urbani vengono trasportate quantità considerevoli di altri rifiuti, come ad esempio rifiuti edili o scarti di produzione del settore industriale e artigianale, i sussidi possono essere ridotti. *

Art. 25 Documentazione *

¹ I seguenti documenti devono essere inoltrati al Servizio entro la fine di marzo: *

- a) * elenco delle quantità dei rifiuti urbani trasportati su ferrovia all'IIRU Trimmis l'anno precedente;
- b) * elenco delle distanze percorse in conformità alla lettera a);
- c) * ...

⁵⁾ [RS 814.680](#)

² Il Servizio può richiedere una ricapitolazione dei costi per i trasporti ferroviari. *

³ ... *

⁴ ... *

Art. 26 Calcolo e versamento dei sussidi cantonali *

¹ I fondi messi a disposizione dal Gran Consiglio nell'ambito del preventivo vengono ripartiti proporzionalmente alla quantità dei rifiuti urbani trasportati su ferrovia e alla distanza ponderata in base alla tariffa FR e versati ai consorzi per la gestione dei rifiuti o ai relativi enti responsabili. *

a) * ...

b) * ...

² Entro la fine di novembre dell'anno civile in corso il Servizio versa ai consorzi o gli enti responsabili un acconto pari all'80 per cento dei sussidi presunti. *

³ Il Servizio versa i sussidi sulla base del conteggio finale entro la fine di giugno dell'anno civile successivo. *

⁴ Il sussidio cantonale ammonta al massimo a tre quarti dei costi effettivi dei trasporti su ferrovia di un consorzio o di un ente responsabile (inclusi i costi per il trasporto precedente e successivo a quello ferroviario). *

Art. 27 * ...

Art. 28 * ...

5.2. SUSSIDI A PROGETTI INNOVATIVI *

Art. 29 Sussidi a progetti innovativi *

¹ A progetti innovativi possono essere versati sussidi se è lecito attendersi che i progetti forniscano un contributo comprovabile di natura quantitativa o qualitativa per la salvaguardia delle risorse naturali e per la riduzione del carico ambientale. *

² La salvaguardia delle risorse naturali comprende la gestione sostenibile di materie prime e derrate alimentari, inclusa l'acqua potabile, nonché la chiusura di cicli dei materiali. *

³ La riduzione del carico ambientale viene valutata tenendo conto degli effetti su acque, suolo, qualità dell'aria, rumori, vibrazioni e radiazioni nonché sulle modifiche del materiale genetico di organismi. *

⁴ Le domande devono essere indirizzate al Servizio. *

Art. 30 * ...

6. Procedura: audizione, approvazione, autorizzazioni

Art. 31 Audizione in caso di impianti con radiazioni non ionizzanti
1. All'interno della zona edificabile

¹ Il comune trasmette al Servizio la documentazione relativa alla domanda di costruzione (inclusa la scheda dei dati sull'ubicazione) per impianti con radiazioni non ionizzanti subito dopo aver ricevuto la domanda. Eventuali opposizioni al progetto devono anch'esse essere trasmesse al Servizio, qualora concernano l'applicazione della legislazione federale sulla protezione dell'ambiente e sulla protezione delle acque.

² Il Servizio valuta se l'impianto rispetta le prescrizioni sulla protezione da radiazioni non ionizzanti. Esso comunica il risultato della sua valutazione al comune; se necessario chiede che vengano posti oneri e condizioni.

Art. 32 * 2. Al di fuori della zona edificabile

¹ In caso di edifici e impianti al di fuori delle zone edificabili, che necessitano dell'esame del Dipartimento dell'economia pubblica e socialità (decisione EFZ), il Servizio viene sentito nel quadro della procedura EFZ.

² Il Dipartimento dell'economia pubblica e socialità trasmette al comune la valutazione del Servizio insieme alla decisione EFZ.

Art. 33 Approvazione della licenza edilizia
1. Notifica da parte del comune

¹ Qualora il rilascio di una licenza edilizia comunale necessiti dell'approvazione del Servizio (art. 13 cpv. 1, art. 25 cpv. 2, art. 42 cpv. 2, art. 48 cpv. 1 e art. 52 cpv. 2 LCPAmb⁶⁾), il comune trasmette al Servizio la documentazione relativa alla domanda di costruzione, nonché gli altri documenti necessari dopo aver ricevuto la domanda. È fatto salvo l'articolo 22.

² Eventuali opposizioni al progetto devono anch'esse essere presentate al Servizio, qualora concernano l'applicazione della legislazione federale sulla protezione dell'ambiente o sulla protezione delle acque.

³ Se è inoltre necessaria una decisione EFZ, la documentazione deve essere inoltrata per il tramite dell'Ufficio per lo sviluppo del territorio. *

Art. 34 2. Notifica della decisione

¹ Il Servizio comunica la sua approvazione o il suo rifiuto in forma di una decisione. Esso trasmette la stessa al comune per la comunicazione ai richiedenti e ad eventuali oppositori. Se è inoltre necessaria una decisione EFZ, il Servizio trasmette la sua decisione all'autorità competente per la decisione EFZ per l'inoltro al comune.

² Il comune comunica la decisione del Servizio di regola contemporaneamente alla licenza edilizia.

⁶⁾ CSC [820.100](#)

³ Se un progetto necessita, oltre dell'approvazione del Servizio, di un'autorizzazione sulla base della legislazione federale sulla protezione delle acque o sulla protezione dell'ambiente, l'approvazione può essere rilasciata con questa autorizzazione.

Art. 35 Autorizzazione di costruzione per discariche

¹ Le domande di autorizzazione di costruzione per una discarica devono essere inoltrate al comune unitamente alla documentazione necessaria.

² La procedura per il rilascio dell'autorizzazione si orienta alle prescrizioni relative al rilascio di autorizzazioni in materia di diritto sulla protezione delle acque che si trovano in relazione ad una domanda di costruzione, conformemente all'ordinanza cantonale sulla protezione delle acque⁷⁾.

Art. 36 Autorizzazione d'esercizio per impianti di smaltimento dei rifiuti

¹ Le domande di autorizzazione d'esercizio per un impianto di smaltimento dei rifiuti devono essere inoltrate al comune insieme alla documentazione necessaria per l'inoltro al Servizio.

² Il Servizio rilascia l'autorizzazione d'esercizio, se in base ad un concetto sulle misure tecniche e organizzative, l'esercizio dell'impianto assicura lo smaltimento ecologicamente compatibile dei rifiuti e se sono rispettate le prescrizioni legali.

7. Giustizia penale

Art. 37 Obbligo di denuncia

¹ Le collaboratrici e i collaboratori del Servizio devono denunciare all'Ufficio per la natura e l'ambiente tutte le infrazioni alla legislazione sulla protezione dell'ambiente e sulla protezione delle acque di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della loro funzione ufficiale. Le infrazioni punibili devono essere denunciate alla Polizia cantonale. *

8. Disposizioni finali

Art. 38 Disposizioni transitorie 1. Catasto dei siti inquinati

¹ Fino a quando non è disponibile il catasto dei siti inquinati, l'autorità edilizia comunale trasmette al Servizio tutte le domande di costruzione concernenti siti che ad essa stessa o alla Sovrastanza comunale sono noti come inquinati o probabilmente inquinati.

⁷⁾ CSC [815.200](#)

Art. 39 2. Compensazione delle spese di trasporto

¹ Le spese di trasporto per il 2015 vengono trattate in conformità al diritto previgente. *

Art. 39a * 3. Garanzie di contributi di perequazione di diritto previgente

¹ I contributi cantonali non ancora versati ai sensi dell'articolo 23 della legge sulla perequazione finanziaria (LPFC) vengono trattati in conformità al diritto previgente.

Art. 40 Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza entra in vigore⁸⁾ con la legge d'introduzione alle legge federale sulla protezione dell'ambiente (Legge cantonale sulla protezione dell'ambiente, LCPAmb) del 2 dicembre 2001⁹⁾.

⁸⁾ Posta in vigore il 1° set. 2002 con DG del 13 ago. 2002

⁹⁾ CSC [820.100](#)

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
13.08.2002	01.09.2002	atto normativo	prima versione	-
24.10.2006	01.01.2007	Art. 1 cpv. 2	modifica	2006, 4301
24.10.2006	01.01.2007	Art. 17	revisione totale	2006, 4301
24.10.2006	01.01.2007	Art. 32	revisione totale	2006, 4301
24.10.2006	01.01.2007	Art. 33 cpv. 3	modifica	2006, 4302
28.10.2008	01.01.2009	Art. 25 cpv. 3	modifica	-
22.09.2009	01.10.2009	Art. 15a	revisione totale	-
22.09.2009	01.10.2009	Art. 15b	introduzione	-
13.12.2011	01.01.2012	Art. 24 cpv. 1	modifica	-
13.12.2011	01.01.2012	Art. 25 cpv. 1, a)	modifica	-
13.12.2011	01.01.2012	Art. 25 cpv. 2	modifica	-
13.12.2011	01.01.2012	Art. 26 cpv. 2	modifica	-
13.12.2011	01.01.2012	Art. 28 cpv. 4	modifica	-
30.06.2015	01.01.2016	Art. 15	modifica titolo	2015-021
30.06.2015	01.01.2016	Art. 15 cpv. 1	modifica	2015-021
30.06.2015	01.01.2016	Art. 16 cpv. 2	modifica	2015-021
30.06.2015	01.01.2016	Art. 23	abrogazione	2015-021
30.06.2015	01.01.2016	Titolo 5.1.	modifica	2015-021
30.06.2015	01.01.2016	Art. 24	modifica titolo	2015-021
30.06.2015	01.01.2016	Art. 24 cpv. 1	modifica	2015-021
30.06.2015	01.01.2016	Art. 24 cpv. 2	modifica	2015-021
30.06.2015	01.01.2016	Art. 25	modifica titolo	2015-021
30.06.2015	01.01.2016	Art. 25 cpv. 1	modifica	2015-021
30.06.2015	01.01.2016	Art. 25 cpv. 1, a)	modifica	2015-021
30.06.2015	01.01.2016	Art. 25 cpv. 1, b)	modifica	2015-021
30.06.2015	01.01.2016	Art. 25 cpv. 1, c)	abrogazione	2015-021
30.06.2015	01.01.2016	Art. 25 cpv. 2	modifica	2015-021
30.06.2015	01.01.2016	Art. 25 cpv. 3	abrogazione	2015-021
30.06.2015	01.01.2016	Art. 25 cpv. 4	abrogazione	2015-021
30.06.2015	01.01.2016	Art. 26	modifica titolo	2015-021
30.06.2015	01.01.2016	Art. 26 cpv. 1	modifica	2015-021
30.06.2015	01.01.2016	Art. 26 cpv. 1, a)	abrogazione	2015-021
30.06.2015	01.01.2016	Art. 26 cpv. 1, b)	abrogazione	2015-021
30.06.2015	01.01.2016	Art. 26 cpv. 2	modifica	2015-021
30.06.2015	01.01.2016	Art. 26 cpv. 3	introduzione	2015-021
30.06.2015	01.01.2016	Art. 26 cpv. 4	introduzione	2015-021
30.06.2015	01.01.2016	Art. 27	abrogazione	2015-021
30.06.2015	01.01.2016	Art. 28	abrogazione	2015-021
30.06.2015	01.01.2016	Titolo 5.2.	modifica	2015-021
30.06.2015	01.01.2016	Art. 29	modifica titolo	2015-021
30.06.2015	01.01.2016	Art. 29 cpv. 1	modifica	2015-021
30.06.2015	01.01.2016	Art. 29 cpv. 2	introduzione	2015-021
30.06.2015	01.01.2016	Art. 29 cpv. 3	introduzione	2015-021
30.06.2015	01.01.2016	Art. 29 cpv. 4	introduzione	2015-021
30.06.2015	01.01.2016	Art. 30	abrogazione	2015-021
30.06.2015	01.01.2016	Art. 37 cpv. 1	modifica	2015-021
30.06.2015	01.01.2016	Art. 39 cpv. 1	modifica	2015-021
30.06.2015	01.01.2016	Art. 39a	introduzione	2015-021

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
atto normativo	13.08.2002	01.09.2002	prima versione	-
Art. 1 cpv. 2	24.10.2006	01.01.2007	modifica	2006, 4301
Art. 15	30.06.2015	01.01.2016	modifica titolo	2015-021
Art. 15 cpv. 1	30.06.2015	01.01.2016	modifica	2015-021
Art. 15a	22.09.2009	01.10.2009	revisione totale	-
Art. 15b	22.09.2009	01.10.2009	introduzione	-
Art. 16 cpv. 2	30.06.2015	01.01.2016	modifica	2015-021
Art. 17	24.10.2006	01.01.2007	revisione totale	2006, 4301
Art. 23	30.06.2015	01.01.2016	abrogazione	2015-021
Titolo 5.1.	30.06.2015	01.01.2016	modifica	2015-021
Art. 24	30.06.2015	01.01.2016	modifica titolo	2015-021
Art. 24 cpv. 1	13.12.2011	01.01.2012	modifica	-
Art. 24 cpv. 1	30.06.2015	01.01.2016	modifica	2015-021
Art. 24 cpv. 2	30.06.2015	01.01.2016	modifica	2015-021
Art. 25	30.06.2015	01.01.2016	modifica titolo	2015-021
Art. 25 cpv. 1	30.06.2015	01.01.2016	modifica	2015-021
Art. 25 cpv. 1, a)	13.12.2011	01.01.2012	modifica	-
Art. 25 cpv. 1, a)	30.06.2015	01.01.2016	modifica	2015-021
Art. 25 cpv. 1, b)	30.06.2015	01.01.2016	modifica	2015-021
Art. 25 cpv. 1, c)	30.06.2015	01.01.2016	abrogazione	2015-021
Art. 25 cpv. 2	13.12.2011	01.01.2012	modifica	-
Art. 25 cpv. 2	30.06.2015	01.01.2016	modifica	2015-021
Art. 25 cpv. 3	28.10.2008	01.01.2009	modifica	-
Art. 25 cpv. 3	30.06.2015	01.01.2016	abrogazione	2015-021
Art. 25 cpv. 4	30.06.2015	01.01.2016	abrogazione	2015-021
Art. 26	30.06.2015	01.01.2016	modifica titolo	2015-021
Art. 26 cpv. 1	30.06.2015	01.01.2016	modifica	2015-021
Art. 26 cpv. 1, a)	30.06.2015	01.01.2016	abrogazione	2015-021
Art. 26 cpv. 1, b)	30.06.2015	01.01.2016	abrogazione	2015-021
Art. 26 cpv. 2	13.12.2011	01.01.2012	modifica	-
Art. 26 cpv. 2	30.06.2015	01.01.2016	modifica	2015-021
Art. 26 cpv. 3	30.06.2015	01.01.2016	introduzione	2015-021
Art. 26 cpv. 4	30.06.2015	01.01.2016	introduzione	2015-021
Art. 27	30.06.2015	01.01.2016	abrogazione	2015-021
Art. 28	30.06.2015	01.01.2016	abrogazione	2015-021
Art. 28 cpv. 4	13.12.2011	01.01.2012	modifica	-
Titolo 5.2.	30.06.2015	01.01.2016	modifica	2015-021
Art. 29	30.06.2015	01.01.2016	modifica titolo	2015-021
Art. 29 cpv. 1	30.06.2015	01.01.2016	modifica	2015-021
Art. 29 cpv. 2	30.06.2015	01.01.2016	introduzione	2015-021
Art. 29 cpv. 3	30.06.2015	01.01.2016	introduzione	2015-021
Art. 29 cpv. 4	30.06.2015	01.01.2016	introduzione	2015-021
Art. 30	30.06.2015	01.01.2016	abrogazione	2015-021
Art. 32	24.10.2006	01.01.2007	revisione totale	2006, 4301
Art. 33 cpv. 3	24.10.2006	01.01.2007	modifica	2006, 4302
Art. 37 cpv. 1	30.06.2015	01.01.2016	modifica	2015-021
Art. 39 cpv. 1	30.06.2015	01.01.2016	modifica	2015-021
Art. 39a	30.06.2015	01.01.2016	introduzione	2015-021

Appendice 1: Impianti artigianali e industriali (art. 4 cpv. 1 lett. f)

(stato 1° dicembre 2012)

L'elenco seguente non è esaustivo. Anche altri impianti dai quali ci si devono attendere emissioni simili per genere e quantità, necessitano dell'approvazione del Servizio e devono essere notificati a quest'ultimo.

Settore	Tipo di impianto risp. di azienda
Industria alimentare	Affumicatoio per carne Impianto di torrefazione
Agricoltura	Essiccatoio dell'erba
Industria tessile	Tintoria Conceria
Lavorazione del legno	Segheria Impianto di piallatura Falegnameria Officina di verniciatura e di lucidatura
Lavorazione di materie sintetiche	Impianto per rivestimento a polverizzazione Impianto di stampaggio ad iniezione Impianto per la produzione di materie sintetiche o di articoli di gomma
Estrazione e lavorazione di pietre e terra	Cava di pietra Impianto per la ghiaia Impianto per la produzione di cemento, calce e gesso Impianto per la miscelazione di asfalto Fabbrica di laterizi Impianto per il trattamento di materiale
Industria metallica	Fucina Officina di zincatura Impianto di galvanizzazione Officina del fabbro Fonderia Impianto di sabbiatura
Settore edilizio	Impresa edile con parco macchine e attrezzature Impresa di pittura Impresa di sverniciatura Cantieri di grandi dimensioni

820.110-A1

Energia	Impianti per la produzione di biogas, gas di depurazione e simili Impianti per lo sfruttamento energetico di biogas, gas di depurazione e simili
Smaltimento dei rifiuti	Impianti di incenerimento dei rifiuti
Commercio	Stabilimenti per il commercio di nafta, diesel, benzina o di gas liquido Impianti per il trasbordo di merci polverose
Servizi	Forno per la pizza Officine per la verniciatura a spruzzo Autofficina Officina per la riparazione di altri veicoli a motore o altre macchine Lavanderia chimica Pulizia cisterne Crematorio Ospedale

Appendice 2: Impianti di allevamento (art. 4 cpv. 1 lett. g)

(stato 1° gennaio 2012)

1. All'interno delle zone edificabili

Sono considerati impianti di allevamento che causano un considerevole inquinamento dell'aria gli impianti di allevamento con una capacità per un numero di animali totale tale da causare un valore di immissione di odori superiore a 4.

2. Al di fuori delle zone edificabili

Sono considerati impianti di allevamento che causano un considerevole inquinamento dell'aria gli impianti di allevamento con una capacità per un numero di animali totale tale da causare un valore di immissione di odori superiore a 6.

Secondo le vigenti raccomandazioni della Stazione federale di ricerche in economia e tecnologia agricole di Tänikon sulle distanze minime da aziende di allevamento, l'immissione di odori viene misurata in base al numero di animali e dei fattori di immissione di odori per le diverse specie animali.